

Città di

SAN SALVATORE MONFERRATO

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 07/06/1991
Successivamente modificato ed integrato
con deliberazione C.C. n. 42 del 02/08/1991
con deliberazione C.C. n. 3 del 03/03/1995
e con deliberazione C.C. n.12 del 18/03/2008



Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI E FUNZIONI

Art. 1

Definizione

1. La città di San Salvatore Monferrato è Comune della Repubblica italiana, dotato di autonomia statutaria e funzionale.

2. Il suo stemma, così com'è riprodotto nel presente Statuto, ne adorna il gonfalone.

3. La sede del Comune è ubicata nel civico palazzo in piazza Carmagnola.

Art. 2

Criteri informativi

1. La città di San Salvatore Monferrato:

a) ispirandosi ai principi democratici della costituzione e alle proprie tradizioni, considera ideali della propria esistenza ed elementi essenziali per lo sviluppo della collettività, la libertà, il progresso sociale ed economico e la cultura, il cui emblema è la manifestazione biennale «Piemonte e Letteratura»;

b) valorizza e promuove tutte le attività che a tali ideali si riferiscono;

c) stimola e favorisce la partecipazione ed il volontariato, nonché, l'associazionismo nell'ambito del territorio;

d) promuove, inoltre, l'associazionismo in quelle forme sovra comunali che, osservata sempre la pari dignità con i consociati, possano dare luogo a collaborazione e cooperazione nella gestione dei servizi pubblici;

Art. 3

Ubicazione territorio

1. Il centro della città è situato a m. 205 s.l.m. ed è ubicato all'incrocio delle coordinate 49°59'41" latitudine e 3°53'10" longitudine.

2. La superficie del territorio comunale è di kmq. 31,64.

3. Sono frazioni del Comune Fosseto e Frescondino; costituiscono case sparse le località: Valparolo, Clorio, Olimpia, Salcido, Valdolenga, Bruciatini, Cascina Nuova, Barbatomà, Canfoceto, Piazzolo, Cascine Pozzi, Cascine Zangeli.

4. Il territorio del Comune è delimitato dai confini con i Comuni di: Alessandria, Castelletto Monferrato, Lu, Quargnento, Mirabello Monferrato e Valenza

Art. 4

Funzioni

1. Il Comune è dotato di funzioni proprie ed esercita quelle attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Piemonte.

2. Il Comune provvede ai servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo.

3. Il Comune realizza altresì tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

4. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, smaltimento dei rifiuti;
- e) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- f) servizi nei settori: sociale, sanità;
- g) polizia amministrativa, per tutte le funzioni di competenza comunale.

Art. 5

Coordinamento

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: attua il programma di sviluppo economico ed i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.

Art. 6

Programmazione

1. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Capo II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 7

Organi istituzionali

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

2. La loro costituzione è stabilita dalla legge.

3. Gli organi del Comune, nella gestione ordinaria dell'amministrazione, improntano la loro azione a criteri di programmazione, di indirizzo, di scelte, di direttive da impartire agli uffici dell'Ente e verificano i risultati dell'attività dagli stessi realizzata.

A) Consiglio comunale

Art. 8

Competenze

1. Il Consiglio, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ha competenza sugli atti di cui al comma 2° dell'art. 32 legge 8 giugno 1990 n. 142, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

Convalida

1. Il Consiglio comunale, nella sua prima adunanza, convalida gli eletti alla carica di Consigliere comunale.

Art. 10

Convocazione

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La convocazione del Consiglio comunale avviene con avviso scritto e con l'elenco degli argomenti da

trattare almeno 5 giorni prima della data stabilita per la seduta.

3. In casi eccezionali ed urgenti la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta stessa.

Art. 11

Adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono valide quando vi partecipa almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, l'adunanza è valida se intervengono almeno 4 Consiglieri.

2. Le sedute sono pubbliche eccetto quelle concernenti persone fisiche quando si esprimono valutazioni sulle stesse.

Art. 12

Votazioni

1. Le votazioni in Consiglio possono essere palesi e segrete.

Sono segrete quelle che conseguono a valutazioni sulle persone fisiche.

2. Si intendono approvate le deliberazioni che riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

3. I Consiglieri che si astengono sono computati ai soli fini del numero legale, ad eccezione del caso previsto dall'art. 290 del T.U. 1915, n. 148.

Art. 13

Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio comunale avviene secondo il relativo regolamento.

Art. 14

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici stessi, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. A cura degli uffici competenti sarà evidenziata tale esigenza.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

3. Se lo richieda un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 15

Commissioni

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

- affari generali e personale;
- bilancio, tributi e patrimonio;
- lavori pubblici e urbanistica;
- agricoltura ed ecologia;
- problemi sociali;
- cultura e pubblica istruzione;
- sport.

Art. 16

Composizione

1. Ogni commissione consiliare è formata da tre consiglieri comunali: due di maggioranza ed uno di minoranza il quale assume le funzioni di presidente.

2. I Consiglieri di maggioranza possono essere Assessori.

3. Il Sindaco è membro di diritto di ogni commissione.

4. Le commissioni forniscono pareri agli organi istituzionali. I pareri non sono obbligatori né vincolanti.

5. Lo stesso regolamento del Consiglio di cui all'art. 13 stabilisce le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni consiliari.

Art. 17

Commissioni temporanee

1. Il Consiglio comunale può sempre istituire apposite commissioni consiliari, limitate nel tempo e per particolari settori di intervento. In tale ipotesi, la deliberazione di istituzione ne stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento.

Art. 18

Sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

B) Giunta comunale

Art. 19

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da 4 Assessori.

2. La Giunta comunale, convocata e presieduta dal Sindaco, può essere formata anche da Assessori non facenti parte del Consiglio.

3. In tale caso gli Assessori non debbono essere stati candidati nelle elezioni amministrative a seguito delle quali è stato eletto il Consiglio in carica.

Art. 20

Attribuzioni

1. Competono alla Giunta comunale tutte le attribuzioni che non siano riservate dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del segretario.

Art.21

Decisioni

1. La Giunta comunale adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.

2. Alle sedute della Giunta, se invitati dal Sindaco, possono partecipare, senza diritto di voto, Consiglieri comunali.

3. Per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno 3 componenti.

C) Sindaco

Art. 22

Competenze

1. Il Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, è capo dell'amministrazione comunale ed è ufficiale di governo.

2. In tali vesti ed in ottemperanza alla normativa statale che regionale che gli attribuisce specifiche competenze emette le ordinanze.

3. Stipula i contratti nell'interesse del Comune.

4. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale. In caso di assenza od impedimento temporaneo è sostituito dal Vicesindaco di cui al successivo art. 24.

Art. 23

Elezione

1. Il Sindaco eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto è membro del Consiglio Comunale ed organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Egli è legale rappresentante dell'ente, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco; può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione ai Consiglieri.

Art. 24

Deleghe

1. Nel documento programmatico viene designato il Vicesindaco, cioè l'Assessore che esercita tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Il Sindaco può delegare, per gli affari non eccedenti l'ordinaria amministrazione, uno o più Assessori nei vari settori di intervento dell'attività comunale dandone comunicazione al Consiglio comunale ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 25

Dimissioni

1. Nel caso di dimissioni del Sindaco le stesse sono presentate al Vice Sindaco che svolge le funzioni del Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 37 bis della legge 142/1990, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Capo III

ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 26

Attività gestionale

1. L'attività amministrativa osserva il principio della separazione delle attribuzioni, ai sensi del quale agli organi di governo competono le funzioni di indirizzo e di controllo, agli organi burocratici compete la gestione.

2. L'attività gestionale, che comprende tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, avviene nel rispetto dei principi del buon andamento e della trasparenza, nonché della

correttezza, ferma l'osservanza della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti.

3. L'attività di gestione è finalizzata, altresì, al perseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente.

4. Gli organi burocratici sono competenti all'adozione di tutti gli atti gestionali, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla Legge o dallo Statuto agli organi di governo.

5. In particolare, rientrano nelle competenze gestionali gli atti di contenuto vincolato o che comportano esercizio della discrezionalità di carattere tecnico, nonché gli atti di esecuzione dei programmi definiti dagli organi di governo.

6. Agli organi burocratici sono preposti i Responsabili di Servizio e il Segretario Comunale.

7. I soggetti incaricati della responsabilità di servizio sono titolari dell'integralità della attività di gestione del Comune, fatte salve le competenze del Segretario Comunale.

8. I soggetti incaricati della responsabilità di servizio sono responsabili della gestione e dei relativi risultati e sono valutati in base ai risultati conseguiti.

Art. 27

Responsabilità di servizio

1. I soggetti incaricati di responsabilità di Servizio:

a) concorrono con gli organi di governo e con il Segretario Comunale ad assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali del Comune ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

b) collaborano, con il Segretario Comunale, alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di attività di competenza degli organi di governo;

c) curano l'attuazione dei programmi ai fini di conseguire gli obiettivi loro assegnati assicurando l'efficiente gestione delle risorse pubbliche;

d) svolgono analisi e studi di fattibilità ai fini di formulare proposte per il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa;

e) nei limiti delle competenze conferite dagli atti di organizzazione, sono responsabili dell'istruttoria degli atti di competenza degli organi di governo del Comune e sono responsabili della loro esecuzione;

f) svolgono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, nei limiti delle competenze conferite dagli atti di organizzazione, riconducibile all'attività del servizio cui sono preposti;

g) garantiscono, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie e umane loro assegnate, un adeguato standard di qualità di servizi al Cittadino;

h) curano il conseguimento dell'adeguato rendimento, dello sviluppo professionale e della disciplina del personale a loro assegnato;

i) nel limite delle competenze e delle risorse loro assegnate, agiscono con poteri di autorizzazione di spesa ed emanano atti idonei ad impegnare il Comune nei confronti dei terzi;

j) sono responsabili della legalità, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione della risorsa a loro assegnata.

2. Le competenze dei Responsabili di servizio sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dagli atti di organizzazione del Comune.
3. Il Regolamento di Contabilità disciplina il Servizio Economico Finanziario.
4. I Responsabili di servizio agiscono in autonomia nella organizzazione del lavoro, nella gestione delle risorse finanziarie, strumentali, umane loro assegnate, nell'adozione degli atti di loro competenza e nell'ambito della struttura organizzativa di cui sono responsabili.
5. Fra i Responsabili di servizio non sussistono vincoli di subordinazione gerarchica ma di coordinamento funzionale.
6. I Responsabili di servizio rispondono direttamente al Segretario Comunale incaricato delle funzioni di direttore generale, ove attribuite.
7. Il Comune favorisce lo sviluppo della professionalità dei Responsabili di Servizio, agevolando processi di formazione, anche sotto la forma dell'autoformazione.

Art. 27 bis

Disciplina dell'incarico di responsabili di servizio

1. Gli incarichi di responsabilità di servizio sono conferiti dal Sindaco, con provvedimento motivato, per la durata, di norma, da uno a cinque anni, e comunque per un periodo non eccedente la durata del mandato elettivo del Sindaco secondo le modalità e i criteri di cui al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il conferimento di incarico, tenuto conto delle competenze professionali possedute dall'incaricato, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco ed in relazione ai risultati in precedenza conseguiti, può avvenire:
 - a) a vantaggio di personale di ruolo;
 - b) a vantaggio di personale assunto secondo modalità previste dalla Legge per l'accesso alla qualifica a tempo indeterminato, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici;
 - c) a vantaggio di personale esterno.
3. Gli incarichi sono revocati nei casi previsti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva, e secondo la procedura prevista in sede di Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, e, in particolare, possono essere revocati:
 - a) in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta, dell'assessore competente, dell'incaricato delle funzioni di direzione generale;
 - b) in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun esercizio di riferimento, degli obiettivi assegnati negli strumenti di programmazione;
 - c) per responsabilità grave o reiterata.
4. Ai sensi della lettera c) del comma 2 del presente articolo l'incarico di responsabilità di servizio, nel limite di una unità, può, essere attribuito a soggetto esterno, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, al di fuori della dotazione organica, di durata comunque non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco.
5. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 4 del presente articolo è conferito previa deliberazione della Giunta Comunale, recante motivazione in merito alle ragioni che richiedono il ricorso a competenze professionali esterne, e secondo i limiti, i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 4 del presente articolo avviene con forme di idonea pubblicità.

Art. 28

Incarichi esterni

1. Il Comune può conferire incarichi, di contenuto tecnico specialistico, di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza, nei limiti previsti dalla Legge, a soggetti esperti, secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
2. I rapporti fra il Comune e l'incaricato sono disciplinati da un contratto che specifica l'oggetto, le modalità, la durata della collaborazione, i tempi di esecuzione e di pagamento, le penalità per inadempimento.

Art. 29

Il segretario comunale

1. Lo status giuridico ed economico, il procedimento di nomina e di revoca del Segretario Comunale sono disciplinati dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco e ne rispetta le direttive.
3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai regolamenti.
4. Il Segretario Comunale, in merito alle funzioni di legalità e di assistenza, in particolare:
 - a) accerta la completezza dell'istruttoria in merito alle proposte di deliberazione degli organi collegiali, ferme le competenze degli incaricati di responsabilità di servizio;
 - b) esprime formale parere sulla legittimità delle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale quando ne sia richiesto dal Presidente del Consiglio oppure da un numero di Consiglieri pari ad un quarto dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco;
 - c) esprime formale parere sulla legittimità delle proposte di deliberazione della Giunta Comunale su richiesta del Sindaco;
 - d) su richiesta, formula pareri di natura giuridica agli organi di governo ed agli organi burocratici del Comune;
 - e) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - f) partecipa, su richiesta, alle sedute delle Commissioni Consiliari con funzioni consultive;
 - g) presiede l'ufficio comunale elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum.
5. Il Segretario Comunale, in merito alle funzioni di gestione e sovrintendenza:
 - a) anche se non incaricato della funzione di direzione generale, sostituisce gli incaricati di responsabilità di servizio in caso di assenza o impedimento;
 - b) è responsabile della gestione del personale;
 - c) è organo di irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale dipendente;
 - d) può essere designato responsabile di un servizio;
 - e) presiede le commissioni di gara e di concorso.

6. Il Segretario Comunale è competente a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa e ad autenticare le sottoscrizioni delle scritture private in cui sia parte il Comune, nonché gli atti unilaterali a favore del Comune.
7. Il Segretario Comunale attesta, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, la pubblicazione di atti all'Albo Pretorio del Comune.
8. Il Segretario Comunale esercita, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 29 bis
Funzioni di direzione generale

1. Il Sindaco può conferire le funzioni di direzione generale al Segretario Comunale.
2. Ove sia incaricato delle funzioni di direzione generale, il Segretario Comunale:
 - a) cura la predisposizione degli atti programmatici, delle variazioni programmatiche, del Piano dettagliato delle risorse e degli obiettivi;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l'attività, anche utilizzando gli strumenti dell'ordine di servizio e della direttiva;
 - c) dispone di poteri di avocazione e sostitutivi nei confronti degli incaricati di responsabilità di servizio;
 - d) adotta le iniziative finalizzate al perseguimento di livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia.
3. In sede di conferimento delle funzioni di direzione generale, nell'osservanza dei limiti di bilancio e ove previsto dalla Legge e dalla contrattazione collettiva, è determinato il compenso per l'esercizio della funzione.

Art. 30
Organi burocratici collegiali

1. Le Commissioni di gara sono presiedute dal Segretario Comunale e comprendono, il responsabile del servizio al quale si riferisce la procedura contrattuale e, di norma, personale interno o appartenente a Comuni convenzionati.
2. Le Commissioni di concorso sono composte esclusivamente da funzionari ed esperti, anche esterni, e sono presiedute dal Segretario Comunale.
3. Le commissioni di gara e di concorso agiscono nell'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia, stabiliti dalla legge e dai regolamenti, e informano la loro azione a criteri di trasparenza.
4. I regolamenti di settore disciplinano la formazione e il funzionamento degli organismi collegiali previsti nel presente articolo, ferma l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, costituenti principi inderogabili.

**Capo IV
SERVIZI**

Art.31
Forme di gestione

1. I servizi che non siano riservati al Comune in via esclusiva dalla legge, possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;

c) a mezzo di società per azioni, quando il capitale da conferire appartenga nella misura di almeno il 51% al Comune di San Salvatore Monferrato, anche se unitamente ad altri Enti pubblici locali.

A) Forme associative di cooperazione e accordi di programma

Art. 32
Forme associate

1. Nel rispetto degli arti. 24, 25 e 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, il Consiglio comunale adotta i provvedimenti ritenuti necessari per la realizzazione dell'attività di cui al presente titolo fatte salve le competenze del Sindaco in merito agli accordi di programma, di cui all'art. 27 della legge 142/1990.

**Capo V
CONTROLLO DI GESTIONE**

Art. 33
Controllo interno

1. In collaborazione con il revisore del conto di cui all'art. 57 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio comunale, la commissione bilancio, tributi e patrimonio esamina, in sede di predisposizione del bilancio di previsione da parte della Giunta e prima che essa ne approvi lo schema, il costo dei servizi ed effettua un controllo di gestione su base economico-finanziaria.

**Capo VI
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE**

Art. 34
Istanze, proposte e petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni, sia singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco e contenere chiaramente la richiesta che sia di competenza giuridica del Comune.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere regolarmente sottoscritte.
4. Alle istanze, proposte e petizioni pervenute, ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

Art. 35
Diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per disposizione di legge.
2. Apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'approvazione del presente Statuto:
 - a) stabilisce le modalità per garantire a tutti i cittadini, singoli od associati, la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione;
 - b) determina i criteri per individuare gli atti che da parte del Sindaco debbano essere sottratti a tale diritto.

Art. 36

Referendum consultivo

1. È previsto referendum consultivo su richiesta di almeno il dieci per cento dei cittadini elettori della camera dei Deputati e residenti nel Comune, oppure da tre quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Ai fini del computo della sopraindicata percentuale, si fa riferimento alla seconda revisione semestrale dell'anno immediatamente precedente.
3. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali, mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale, ad eccezione del bilancio e di questioni attinenti persone.
4. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. Il referendum viene indetto dal Consiglio comunale. Il Sindaco ne convoca i comizi.

Art. 37

Ammissibilità

1. Apposita commissione, presieduta dal difensore civico e formata da altri sei membri, non necessariamente Consiglieri comunali ma aventi comunque i requisiti per esserne eletti, valuta l'ammissibilità della proposta referendaria.
2. I sei membri di cui al comma precedente sono nominati dal Consiglio comunale con il voto favorevole di 3/5 dei suoi componenti.
3. La commissione, per il suo funzionamento, osserva le norme che regolano l'attività del Consiglio comunale.
4. Nel caso di vacanza dell'ufficio comunale di difensore civico, i membri di cui ai commi precedenti sono elevati al numero di 7 e la presidenza della commissione è stabilita dal Consiglio comunale con lo stesso provvedimento di nomina.

Art. 38

Periodicità

1. Per ogni anno solare è consentito lo svolgimento di una sola consultazione che può comprendere più quesiti. Il Consiglio ne stabilisce la riunificazione.
2. Per il periodo di cinque anni le domande referendarie non accolte non possono essere più proposte.

Art. 39

Esito

1. I referendum si intendono accolti quando abbia partecipato all'espressione del voto almeno la metà più uno degli aventi diritto.
In sede di indizione dei referendum deve essere comunicato al corpo elettorale tale numero secondo i criteri del 1° comma dell'art. 36.
3. I referendum accolti obbligano il Consiglio comunale ad adottare i provvedimenti conseguenti entro il termine di trenta giorni.
4. Con apposito regolamento da approvare entro sei mesi dall'adozione del presente Statuto, saranno stabilite le modalità inerenti le operazioni di voto.

Art. 40

Associazionismo

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previa apposita convenzione, volte a favorire lo sviluppo socio-economico e politico-culturale della comunità.

Art. 41

Incentivi

1. Le libere associazioni; per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta presentando, oltre la domanda, anche lo Statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.
2. Ai fini sopraindicati, si intende qui espressamente richiamato il relativo regolamento di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 42

Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. I pareri degli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.
4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dall'amministrazione.

Art. 43

Procedimento amministrativo

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.
2. Nell'ambito dei servizi e degli uffici vengono individuati i responsabili dei procedimenti.
3. Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.

Art. 44

Difensore civico – Istituzione

1. È istituito l'ufficio di difensore civico, garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.

Art. 45

Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Ove tale maggioranza non sia raggiunta dopo tre votazioni, svolte in sedute distinte, l'elezione alla carica avviene con la maggioranza dei tre quinti dei presenti.
2. Il difensore civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione a Consigliere comunale, in possesso di diploma di scuola media superiore e che abbiano esperienze di attività giuridico-amministrative, o tecniche o finanziarie.
3. Il difensore civico dura in carica cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. Le sue funzioni sono prorogate sino all'elezione del successore.

4. Per essere eletti a/la carica di difensore civico è necessario aver compiuto il quarantesimo anno di età.

5. È ineleggibile chi è stato candidato ne/le elezioni comunali, provinciali, regionali e politiche immediatamente precedenti.

Art. 46

Incompatibilità

1. Si applica al difensore civico la disciplina delle incompatibilità previste per i Consiglieri comunali.

Art. 47

Revoca

1. Il difensore può essere revocato per gravi violazioni di legge, per comportamenti in contrasto con questa e per altri gravissimi motivi connessi con l'esercizio delle sue funzioni, con votazione del Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. La revoca è proposta da almeno un terzo dei Consiglieri, deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi ed è votata a scrutinio segreto.

Art. 48

Prerogative

1. Il difensore civico ha libero accesso agli uffici comunali e agli atti ed ai documenti concernenti l'abuso, la disfunzione, la carenza o il ritardo segnalato o rilevato.

2. Non gli è opponibile il segreto d'ufficio.

3. Ha altresì diritto di ottenere dai responsabili degli uffici tutte le informazioni idonee all'espletamento del suo compito.

Art. 49

Accesso al difensore civico

1. Tutti i cittadini singoli o associati possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2. I Consiglieri comunali non possono proporre istanza al difensore civico.

Art. 50

Relazioni al Consiglio comunale

1. Il difensore civico deve trasmettere annualmente al Consiglio comunale una relazione sul lavoro svolto, riferendone oralmente durante un'adunanza a ciò dedicata

2. Ha diritto e, se richiesto, obbligo di essere ascoltato dalle commissioni consiliari.

Art. 51

Sede

1. L'amministrazione provvede a fornire al difensore civico idoneo locale ove ubicare l'ufficio.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto, si devono intendere qui richiamate le disposizioni della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Il presente Statuto, una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione, sarà depositato nella segreteria comunale per tutto l'anno 1991, perché ogni cittadino possa prenderne visione.

3. Copia di esso sarà inviata, a cura del Comune, ai capi-famiglia residenti.

Art. 53

1. Il presente Statuto potrà essere modificato con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 54

1. Decorsi tre anni dalla sua entrata in vigore, il presente Statuto sarà nuovamente sottoposto all'approvazione confermativa o modificativa del Consiglio comunale, a seconda che, sulla base dell'esperienza maturata e delle valutazioni acquisite, esso possa rispondere completamente alle esigenze della città di San Salvatore Monferrato.